

POLICY ANTICORRUZIONE

SOMMARIO

1. SCOPO
 2. DESTINATARI
 3. RIFERIMENTI NORMATIVI
 4. RIFERIMENTI INTERNI
 5. PRINCIPI GENERALI E RACCOMANDAZIONI
 6. REPORTING
 7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- ALLEGATO 1 CLAUSOLE ANTICORRUZIONE IN VERSIONE ITALIANA ED INGLESE

1. SCOPO

La presente policy si prefigge lo scopo di:

- a) sottolineare l'importanza per KUPIT e delle società controllate di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nonché nel rispetto delle leggi e dei regolamenti interni.
- b) assicurare il massimo rispetto da parte del personale di KUPIT e delle società controllate del Codice Etico e delle norme anti-corruzione (Codice Penale, Codice Civile, D.lgs 231/2001 e le altre normative in materia applicabili), a mente delle quali è vietato:
 - corrispondere, direttamente o indirettamente, a funzionari pubblici o soggetti privati (clienti/fornitori) denaro o altre utilità, allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurare un vantaggio in relazione alle attività di impresa.
 - accettare direttamente o indirettamente, da funzionari pubblici o soggetti privati (clienti/fornitori) denaro o altre utilità, allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurare un vantaggio in relazione alle attività di impresa.
- c) incoraggiare le segnalazioni di atti corruttivi anche solo tentati, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure interne.

2. DESTINATARI

Tutti i dipendenti di KUPIT e società controllate nonché collaboratori e terzi che si trovino ad agire direttamente o indirettamente nell'interesse di KUPIT e società sue controllate.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Penale, Codice Civile, L. n. 190/2012, D.lgs 231/2001.

4. RIFERIMENTI INTERNI

Codice Etico e tutte le procedure di KUPIT e delle società controllate che contengono elementi di controllo atti a prevenire i rischi derivanti dal mancato rispetto delle norme anticorruzione.

5. PRINCIPI GENERALI E RACCOMANDAZIONI

1. È richiesto di attenersi ai seguenti principi di comportamento nei confronti di funzionari pubblici e di soggetti privati (clienti/fornitori), richiamando quanto già contenuto nel Codice Etico (Cap. II):

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - è fatto divieto di promettere o corrispondere denaro o altre utilità ad un Pubblico Ufficiale per influenzarne qualunque azione (od omissione), oppure per indurre lo stesso ad esercitare la propria influenza per condizionare un qualunque atto amministrativo o decisione;
 - è fatto divieto di promettere o corrispondere denaro o altre utilità in favore di chiunque, effettuato sempre a fini corruttivi, nella consapevolezza che tale utilità sarà condivisa con un Pubblico Ufficiale o con i suoi familiari o persone da lui indicate;
 - tutti i rapporti formali intrattenuti con un Pubblico Ufficiale o, più in generale, con esponenti di una Pubblica Amministrazione devono essere condotti da soggetti muniti di procura ad hoc;
 - nessuna pratica ambigua può essere in alcun caso giustificata o tollerata anche se ritenuta “consuetudinaria” nel settore industriale di riferimento.
- Rapporti con soggetti privati (fornitori/clienti):
 - è fatto divieto di promettere o corrispondere denaro o altre utilità ad un soggetto privato (cliente/fornitore) allo scopo di influenzarne qualunque sua azione (od omissione);

- è fatto divieto di accettare da un soggetto privato (cliente/fornitore), denaro o altra utilità al fine di condizionare il normale decorso degli affari in KUPIT e nelle società controllate;
 - nella scelta tra fornitori che sono in concorrenza tra loro, gli elementi della decisione devono essere valutati tutti in modo imparziale;
 - è fatto divieto di esercitare pressione al fine di ottenere un indebito trattamento di favore da un fornitore. Anche la sola apparenza di un tale comportamento è contrario ai principi di controllo e alle procedure di società controllate.
- Omaggi a funzionari pubblici/clienti/fornitori:
 - è assolutamente vietato offrire, direttamente o indirettamente, danaro o altre utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione o a fornitori/clienti. È altresì vietato accettare del denaro o altre utilità da parte dei medesimi soggetti sopra descritti;
 - è consentito offrire/accettare doni di valore modico o comunque simbolico (ad esempio gadgets promozionali) e comunque scevri dal poter esser considerati elemento di scambio a fronte di comportamenti richiesti e/o attesi dal destinatario del dono;
 - qualunque spesa ragionevole e in buona fede non deve consistere in un pagamento in contanti e non deve essere finalizzata a esercitare un'influenza illecita;
 - le predette spese devono essere sempre approvate secondo quanto previsto nel Manuale di Autorità, registrate in maniera accurata e trasparente tra le informazioni finanziarie della società e supportate da documentazione di riferimento dalla quale sia sempre possibile individuare il nome di ciascun destinatario e la relativa causale;
 - qualunque omaggio o altra utilità c.d. "indiretti" (e cioè destinati ad un familiare o ad una persona indicata da un Pubblico Ufficiale/cliente/fornitore) devono essere trattati come omaggi o utilità ad un Pubblico Ufficiale/cliente/fornitore e sono pertanto soggetti alle regole descritte nella presente policy.
2. È richiesto di rispettare le seguenti modalità di comportamento ed i seguenti standard minimi in caso di contributi di beneficenza/donazioni/sponsorizzazioni:

- Beneficenza e donazioni:

- Dovranno essere in linea con un budget approvato;
 - Dovranno essere effettuate solo in favore di enti di comprovata affidabilità e notorietà ed in linea con le prescrizioni previste dalla “procedura Antimafia” di KUPIT;
 - L’ente beneficiario deve dimostrare di avere tutte le certificazioni abilitative alla specifica professione/attività e/o richieste dalle procedure interne di KUPIT e sue controllate e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare in conformità alle leggi applicabili;
 - i pagamenti all’ente beneficiario devono essere tutti effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell’ente beneficiario stesso;
 - i contributi devono essere registrati in modo trasparente e tracciabile attraverso le scritture contabili di KUPIT e/o sue controllate.
- Sponsorizzazioni:
 - dovranno essere in linea con un budget approvato;
 - i partner in contratti di sponsorizzazione dovranno essere individuati in enti di comprovata affidabilità e notorietà ed in linea con le prescrizioni previste dalla “procedura Antimafia” di KUPIT;
 - l’ammontare pagato deve essere registrato nei registri della KUPIT e/o delle società controllate in modo corretto e trasparente.
 - la KUPIT e/o le società controllate devono assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito.
 - i pagamenti al partner sponsorizzato devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome del partner stesso.
3. Assicurare il rispetto dei seguenti criteri nei rapporti con il personale dipendente e con i Fornitori:
- Assunzioni:
 - vagliare sempre una pluralità di candidature;
 - verificare che il candidato non si trovi in condizione di conflitto di interessi con KUPIT e/o sue controllate. Costituisce possibile conflitto d’interessi, a mero titolo esemplificativo, la situazione in cui un dipendente si trovi ad agire o individui un interesse personale che interferisca con la capacità a svolgere la sua mansione in maniera

imparziale, efficace e nell'interesse di KUPIT e/o sue controllate;

- documentare per iscritto tutti gli step del processo di assunzione.
- Formazione:
 - effettuare la formazione on-line sul D.Lgs. 231/2001 a tutti i dipendenti (in caso di neo-assunti tale formazione avverrà tempestivamente a seguito dell'assunzione);
 - portare a conoscenza di tutti i dipendenti il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 adottato da KUPIT e sue controllate;
 - diffondere il Codice Etico e le Linee Guida Anticorruzione.
- Fornitori:
 - Fare riferimento a quanto stabilito nella procedura acquisti e appalti di KUPIT.

6. REPORTING

Tutti i dipendenti di KUPIT e/o società controllate sono tenuti a segnalare le condotte di cui vengano direttamente o indirettamente a conoscenza che possano integrare atti o tentativi di corruzione. La segnalazione, resa in buona fede, circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, dovrà pervenire secondo le modalità e le procedure interne previste da KUPIT per le segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro (Organismo di Vigilanza - Whistleblowing).

7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si sottolinea che il Personale di KUPIT o di altre società del gruppo che violi la presente policy sarà soggetto a contestazione e sanzioni disciplinari ai sensi della Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL applicabile. Si assicura inoltre che nessuno dei dipendenti di KUPIT e delle società controllate subirà alcuna sanzione o qualunque altra conseguenza pregiudizievole, per essersi rifiutato di effettuare o accettare un pagamento illecito ai sensi della presente policy, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un *business* o ad altra conseguenza economicamente pregiudizievole per l'azienda.

ALLEGATO 1 CLAUSOLE ANTICORRUZIONE IN VERSIONE ITALIANA ED

INGLESE

Clausola Anti-Corruzione

Le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuna percentuale, commissione o pagamento simile è stato richiesto o è stato pagato, in relazione al presente contratto che verrà svolto secondo i più alti standard etici.

In particolare, le parti si impegnano a svolgere le attività previste dal Contratto nel rispetto delle norme anticorruzione, incluse le disposizioni relative al c.d. "traffico di influenze illecite" ex art. 346bis c.p., e della policy anticorruzione della Committente, allegata al presente Contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a mente delle quali, tra le altre cose, è vietato promettere o corrispondere, direttamente o indirettamente, a funzionari pubblici o soggetti privati denaro o altre utilità, allo scopo di influenzarne qualunque azione od omissione o di ottenere, mantenere o assicurare un vantaggio in relazione alle attività di cui al presente Contratto. Nessuna pratica ambigua potrà essere in alcun caso giustificata o tollerata anche se ritenuta "consuetudinaria" nel settore industriale di riferimento.

Il mancato rispetto di una delle parti delle norme anticorruzione, incluse le disposizioni relative al c.d. "traffico di influenze illecite" ex art. 346bis c.p., e della policy anticorruzione darà il diritto all'altra parte alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti, anche per danno reputazionale.

Anti-Corruption Clause

The parties declare under their own responsibility that no percentage, commission or similar payment has been demanded or paid, in connection with this contract which will be carried out according to the highest ethical standards. In particular, the parties undertake to carry out the activities under the Contract in compliance with anti-corruption regulations, including the provisions on so-called "trafficking in unlawful influence" under Article 346 bis of the Criminal Code and the Client's anti-corruption policy, annexed to this Contract and of which it constitutes an integral and substantive part, in the mind of which, among other things, it is prohibited to promise or pay, directly or indirectly, to public officials or private parties money or other benefits in order to influence any of their actions or omissions or to obtain, maintain or secure an advantage in connection with the activities under this Contract. No ambiguous practice shall under any circumstances be justified or tolerated even if it is deemed "customary" in the relevant industry sector.

Failure by either party to comply with the anti-corruption regulations, including the provisions relating to so-called "trafficking in unlawful influence" pursuant to

Article 346bis of the Criminal Code, and the anti-corruption policy will entitle the other party to early termination of the contract pursuant to and in accordance with Article 1456 of the Civil Code, without prejudice to the right to claim compensation for damages suffered, including reputational damage.